



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 14172

72.11/2019 del 20 giugno 2019

/ Pos. n. 10

Presidenza della Regione
- Ufficio di diretta collaborazione
(Rif. nota 29 maggio 2019, n. 9395)

e p.c.

Assessorato regionale delle attività produttive
- Ufficio di diretta collaborazione
- Dipartimento regionale delle attività produttive

Oggetto: Camera di commercio del Sud Est Sicilia – Permanenza in servizio del Segretario generale.

1. Con la nota in riferimento codesto Ufficio di diretta collaborazione trasmette la nota 13 maggio 2019, n. 10593/U del Segretario generale della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, evidenziando che lo stesso “*chiede alla Regione Siciliana di rendere apposito parere in ordine alla possibilità della propria permanenza in servizio, in applicazione del sistema di contingentamento di personale disciplinato dall’art. 52 della l.r. n. 9/2015*”.

Alla citata nota del Segretario generale è allegato un parere *pro veritate*, dal quale si evincono i termini della vicenda.

Nel suddetto parere *pro veritate* si specifica che il Segretario generale, nato l'1 gennaio 1953, ha presentato in data 3 novembre 2016 domanda di collocamento in quiescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 8/2016 e dell'articolo 52 della l.r. n. 9/2015.

In seguito, con delibera del Commissario ad acta 29 agosto 2017, n. 9 “*al fine di garantire la continuità amministrativa della Camera di Commercio nella delicata fase dell'accorpamento*”, il Segretario generale, “*pur avendo conseguito un'anzianità contributiva, alla data del 4/9/2017, di 42 anni e 10 mesi*”, utile ai fini dell'accesso alla pensione anticipata, “*è stato trattenuto in servizio fino al compimento di anni 66 e mesi 7, ovvero fino al compimento del requisito di età anagrafica, all'uopo previsto per l'accesso al regime generale della c.d. <pensione di vecchiaia>*”, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011.

Sempre nel suddetto parere *pro veritate* si evidenzia che nella fattispecie occorre “*valutare se, in presenza di domanda di collocamento in quiescenza, malgrado abbia raggiunto il requisito di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10 D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, come oggi modificato dall'art. 15, comma 1 D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, e pur in presenza del provvedimento di mantenimento in servizio*”, il Segretario generale sia o meno “*soggetto a potere di contingentamento da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. n. 9/2015 ed eventualmente in che modo*”.

Codesto Ufficio “*in ragione delle riferite perplessità palesate nella nota pervenuta*”, chiede allo Scrivente di rendere il proprio avviso sul quesito formulato.

Con e-mail pervenuta in data 11 giugno 2019 dalla Segreteria particolare del Presidente della Regione è stata segnalata l'urgenza.

2. In relazione alla questione prospettata, giova ricostruire, per linee generali, il quadro normativo di riferimento.

Il trattamento pensionistico del personale delle Camere di commercio della Sicilia è disciplinato dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29¹ che prevede l'applicabilità al personale camerale assunto prima dell'entrata in vigore della stessa l.r. n. 29/1995 le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti della Regione.

L'art. 22, comma 9, della l.r. 8 maggio 2018, n. 8, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*” ha autorizzato le Camere di Commercio della Regione “*a costituire il <Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia> al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere*”.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni di quiescenza del personale regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, “*sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato*”.

Il legislatore, con gli articoli 51 e 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha adottato una disciplina tendente alla completa assimilazione del regime pensionistico dei dipendenti regionali a quello vigente nello Stato, prevedendo nel contempo, in via transitoria, la possibilità di accedere al collocamento anticipato in quiescenza per quei dipendenti regionali che, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo il regime previgente all'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comunemente definiti “*requisiti pre-Fornero*”).

¹ Articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29: “2. *Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.*

3. *Il personale camerale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere iscritto, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'I.N.P.D.A.P.. A tal fine ciascuna camera dovrà provvedere all'adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi*”.

In particolare la facoltà di accesso al pensionamento anticipato prevista dal sopra citato articolo 52, rubricato “*Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza*”, nella originaria formulazione, non era applicabile ai dipendenti delle Camere di Commercio della Regione Siciliana², essendo espressamente destinatari della norma suddetta i dipendenti dell’Amministrazione regionale.

L’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, ha poi esteso l’applicabilità dei succitati articoli 51 e 52 della l.r. n. 9/2015³ anche ai dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia⁴.

Nella fattispecie, con riferimento al quesito posto, non può non farsi cenno all’istituto della risoluzione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, disciplinato dall’art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, a mente del quale: “*Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione*”.

Questo Ufficio, con parere⁵ reso di recente, ha espresso al riguardo le seguenti considerazioni: “*Il sistema attualmente vigente prevede la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (stabiliti dai commi 6 e 7 del citato art. 24 del D.L. n. 201/2011), o il*

² Cfr. Parere Ufficio legislativo e legale 29 ottobre 2015, n. 100.15.08 prot. n. 23145

³ Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, art. 1, comma 2: “*Le disposizioni di cui all’articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati*”.

⁴ Cfr. Parere Ufficio legislativo e legale 28 febbraio 2017, n. 21.17.11 prot. n. 4434

⁵ Parere Ufficio legislativo e legale 30 aprile 2019, n. 12.11.2019, prot. n. 9766

diritto alla pensione anticipata (così come definiti dai commi 10 e 11 dello stesso articolo 24 ed in presenza dell'età limite ordinamentale).

L'articolo 2, comma 5 del citato D.L. n. 101/2013 ha chiarito che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio...”, fissato in via generale, dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed applicabile al personale della Regione Siciliana⁶, “...costituisce <limite non superabile> se non per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico. Quindi, in presenza del requisito anagrafico (c.d. età ordinamentale) da parte di coloro che hanno conseguito il diritto alla pensione anticipata è prevista la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, che si configura come <obbligatoria>.

L'accesso alla pensione anticipata, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, <è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne>”.

Ciò premesso, in ordine all'applicabilità nella fattispecie in esame del comma 7 dell'articolo 52 della citata l.r. n. 9/2015, si osserva quanto segue.

Tale norma, nella sua originaria formulazione, riservava all'Amministrazione la facoltà di “contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno”.

L'art. 27 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 ha elevato a due anni dalla maturazione dei requisiti la possibilità di contingentamento, “previo consenso dell'interessato”, avendo aggiunto al comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole “entro un anno” le parole “ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni”.

Al riguardo si esprime l'avviso che la facoltà di contingentamento ivi prevista, anche alla luce di un'interpretazione logico-sistematica, sia riferita solamente ai soggetti

⁶ Cfr. nota Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 17 maggio 2012, n. 73152

che abbiano presentato domanda per il collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del medesimo articolo 52 della l.r. n. 9/2015, in quanto maturino, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre 2020, i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo il regime previgente all'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni in Legge n. 214/2011 (comunemente definiti "*requisiti pre-Fornero*") e non già a coloro che abbiano raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ovvero alla pensione anticipata.

D'altronde il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, nella nota 11 marzo 2019, n. 28295, nel fornire delucidazioni ai diversi rami dell'Amministrazione in ordine all'art. 27 della l.r. 22 febbraio 2019, n. 1, ha chiarito che la suddetta disposizione "*si rivolge solo ed esclusivamente ai prepensionamenti di cui alla l.r. 9/2015 e s.m.i. e non ad altre forme pensionistiche*".

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993